

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dr. Spanò), sentenza del 06.12.2013;

Temporanea sospensione dei versamenti assegno di mantenimento/ritardi in pagamento – difficoltà economiche - mancanza dell'elemento soggettivo – assoluzione

Non integra il reato di cui all'art. 570 c.p. la temporanea sospensione dei pagamenti e/o il ritardo degli stessi per un breve lasso temporale dovuti ad un'incolpevole ed obiettiva situazione di difficoltà economica derivante dalla perdita del lavoro.

[Nel caso di specie, l'istruzione dibattimentale consentiva di appurare l'esatto adempimento da parte dell'imputato dei propri obblighi di mantenimento. Le condotte omissive denunciate risultavano, *ex post*, infondate e portate da un "accanimento patologico" della persona offesa verso l'ex coniuge. Gli unici inadempimenti (contenuti per numero e per importo) erano dovuti a difficoltà economiche legate a problemi lavorativi (peraltro sanati con versamenti successivi, rateali e concordati dalle parti)].